

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Direzione Centrale
c.a. Direttore Centrale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota del 28 gennaio 2008, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la possibilità per un consigliere comunale di potere accedere ai documenti amministrativi del comune avvalendosi dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

La Commissione, in merito al quesito esposto, in via preliminare, osserva che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 dal d.lgs. n. 267/2000.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

"Quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Tuttavia, da un'analisi della giurisprudenza più recente sulla materia e delle pronunce di questa Commissione, non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo “Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione 7 ottobre 2005 n. 644, atti n. 77/03/02, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Lo “Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2005. A seguito delle osservazioni proposte dalla scrivente Commissione, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori ha provveduto a riformulare la bozza del testo regolamentare, sulla quale viene reso il presente parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al testo regolamentare, si osserva come, in aderenza a quanto proposto con il parere deliberato dalla scrivente Commissione nella riunione del 5 ottobre 2004, alcune modifiche rilevanti sono state recepite con la deliberazione dell'Istituto del 29 dicembre 2004 n. 998, atti n. 77/03/02.

Al regolamento così modificato la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sollecitava ulteriore revisione limitatamente agli artt. 4 [ex art. 5] (Documenti sottratti all'accesso) e 5 [ex art. 6] (Casi di differimento del diritto d'accesso). Alla nuova formulazione, si propongono le seguenti osservazioni.

L'art. 4, nel prevedere i singoli documenti sottratti all'accesso, deve ricondurli agli interessi di cui all'art. 24 legge n. 241 del 1990. E' necessario, quindi, che per ogni categoria di documenti esclusa dall'accesso venga indicato a quale interesse si intende fare riferimento.

Nell'art. 4, comma 1, il termine “visione” deve essere sostituito con quello di “accesso”; infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005 il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge: l'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta.

Inoltre, nello specifico:

- art. 4, comma 1, lett. a), deve essere meglio specificato in relazione alla dicitura “note personali caratteristiche”, anche al fine di coglierne la differenza rispetto alle lett. c) ed e) dello stesso comma, tenendo conto altresì di quanto disposto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
- art. 4, comma 1, lett. d), sembra opportuno inserire la specificazione “psicoattitudinali” in luogo della sola formulazione “attitudinali”.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

- art. 4, comma 1, lett. h), necessita di ulteriore specificazione in ordine ai documenti che si intende sottrarre all'accesso.
- art. 4, comma 1, lett. i) appare ripetitivo rispetto alla lett. e).

Nell'art. 4, comma 2, ugualmente il termine "visione" deve essere sostituito con quello "accesso".

Anche l'art. 5 necessita di una complessiva rivisitazione al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dalla legge n. 15 del 2005 che, riscrivendo l'art. 24 della legge n. 241 del 1990, ha eliminato la distinzione tra "differimento vincolato" e "differimento discrezionale" sulla quale l'articolo in esame è fondato. L'ammissibilità del differimento è quindi subordinata a specifiche esigenze che il regolamento dovrà enucleare, ponendo in relazione i singoli documenti per i quali si dispone il differimento con le relative ipotesi previste dall'art. 24, legge n. 241 del 1990, anche alla luce dell'art. 9, d.P.R. n. 184 del 2006.

Tutto ciò premesso in ordine alla necessità di un complessivo riesame dell'articolo 5 del regolamento, si segnala nello specifico:

- art. 5, comma 1, lett. a), non appare legittima la previsione di un differimento del diritto d'accesso nei procedimenti disciplinari alla conclusione del relativo procedimento. La norma si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale gli interessati, quali parti del procedimento, hanno titolo ad accedere ai documenti nel corso del procedimento stesso, anche al fine di contribuire alla formazione della volontà dell'amministrazione.
- art. 5, comma 1, lett. b), deve essere eliminato in quanto è garantito l'accesso ai documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accedente.
- art. 5, comma 1, lett. c), viene indicato come termine per il differimento dell'accesso, in caso di procedure di scelta del contraente, la conclusione del relativo procedimento. Si consiglia di tenere conto di quanto disposto dall'art 13, d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- art. 5, comma 2, lett. a), si segnala che il parere legale è accessibile nel caso in cui il provvedimento finale si fondi su di esso. E' massima ricorrente quella per cui i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all'iter procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengono alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene dunque opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.
- art. 5, comma 2, lett. b), prevede un'ipotesi di differimento senza termine. Occorre pertanto individuare un termine.

All'art. 7, comma 1, il rinvio all'abrogato art. 4, comma 1, d.P.R. n. 352 del 1992 deve essere riferito all'art 6, comma 1, d.P.R. n. 184 del 2006. Ugualmente il rinvio all'art. 7, comma 5, nei confronti del d.P.R. n. 352/1992 deve essere fatto nei confronti dell' art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

L'art. 9, comma 3, contiene un rinvio all'abrogato d.P.R. n. 352 del 1992, che tra l'altro ne è meramente ripetitivo. Il rinvio deve essere oggi riferito all'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006; anche al comma 4 il rinvio deve essere correttamente modificato a favore dell' art. 9, d.P.R. n. 184/2006.

All'art. 10 del regolamento vi è un rinvio all'art. 15 del testo regolamentare in esame. Tuttavia, a causa della rinumerazione per le modifiche apportate l'art. 15 non

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

esiste più; riportare quindi il rinvio all'art. 14. Ugualmente al successivo comma 4 il rinvio sarà nei confronti dell'art. 13.

L'art. 14, comma 2, contiene un richiamo all'art. 11 d.P.R. n. 352 del 1992, che deve essere eliminato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Comune di
Commissione straordinaria di
liquidazione

OGGETTO: richiesta di parere in ordine alla accessibilità degli elenchi nominativi dei creditori ammessi alla massa passiva del Comune di

La Commissione straordinaria di liquidazione (OSL) del Comune di, con nota del 30 gennaio 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che sta provvedendo all'accertamento della massa passiva mediante le modalità semplificate di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267 del 2000 e di avere ricevuto oltre 5000 istanze di potenziali creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e la liquidazione dei crediti.

In relazione alla procedura stessa, soggetti di diversa natura quali cittadini, imprese, movimenti organizzati, associazioni ed esponenti di forze politiche hanno inviato istanze di accesso all'elenco delle domande pervenute e degli importi richiesti.

Considerato, dunque, che l'elenco dei nominativi dei debitori, dell'ammontare dell'importo del debito e della somma liquidata è stilato solo al momento della predisposizione del piano di estinzione delle passività (art. 256, comma 6 del T.U.E.L.), ancora non redatto, chiede l'organo di liquidazione se possa legittimamente differire l'accesso al momento dell'adozione dell'atto stesso.

L'organo di liquidazione dichiara formalmente che il documento richiesto, ossia l'elenco di debiti ammessi alla massa passiva, non è stato ancora redatto; opera, pertanto, l'orientamento costante della giurisprudenza secondo cui "il diritto di accesso deve riguardare atti esistenti ed effettivamente formati, ben individuati, non potendo mirare all'acquisizione di mere informazioni il cui onere di ricerca, a seguito di un'indagine conoscitiva, venga imputato al soggetto destinatario, con notevole appesantimento per la sua attività ed ostacolo allo svolgimento della sua ordinaria attività" (T.A.R. Molise Campobasso, 3 febbraio 2006, n. 79). Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia differito l'accesso al momento dell'adozione del piano di estinzione delle passività.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di scienze giuridiche**Fatto**

Il dott., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee”, a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell’amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L’Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l’amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso e ai quali il gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall’esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l’amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal dott. ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : Ministero delle comunicazioni**Fatto**

Con istanza in data 9.11.2007 la sig.ra, dipendente del Ministero delle Comunicazioni, ha chiesto al citato Ministero “copia dell’assegno del personale applicato al protocollo del Segretariato nonché copia del contratto di collaborazione esterna stipulato, in seguito al suo trasferimento, per utilizzare altra unità nel Museo storico”.

Con nota del 5.12.2007 il Ministero ha comunicato che l’istanza non poteva essere evasa perché non era stato specificato l’indispensabile interesse concreto all’accesso.

Avverso tale nota la sig.ra con atto in data 4.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso la sig. spiega dettagliatamente le ragioni della sua richiesta di accesso.

Espone, infatti, che a seguito di domanda, dalla stessa proposta in adesione a generale sollecitazione del Ministero, era stata trasferita al Museo storico del Ministero stesso, ma, dopo alcuni mesi, era stata assegnata, per addotte esigenze di servizio, all’Ufficio Protocollo, indicato come carente di personale.

Avendo la ricorrente stessa successivamente appreso che a seguito della sua assegnazione a detto Ufficio erano stati stipulati contratti di collaborazione esterna per utilizzare unità nel Museo storico, aveva presentato istanza di accesso al fine di verificare quanto personale fosse applicato all’Ufficio Protocollo e quanti contratti di collaborazione fossero stati stipulati.

Detti motivi evidenziano certamente la ricorrenza dell’interesse all’accesso: si rappresenta però che l’istanza di accesso a suo tempo presentata non era motivata, come rilevato nell’impugnato diniego di accesso.

Pertanto, vista l’istanza di accesso in data 9.11.2007, non assistita da idonea motivazione, il diniego non è illegittimo e, quindi, allo stato, il ricorso deve essere respinto.

Ciò non toglie, peraltro, che la ricorrente può presentare una nuova istanza, adeguatamente motivata come disposto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e proporre, in caso di diniego illegittimo o di silenzio, un nuovo ricorso a questa Commissione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)**Fatto**

Il sig. ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto i criteri per l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento nella qualifica di dirigenti del CNIPA di e

Specifica il sig. di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, che dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica- logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica amministrazione è stato trasferito, dal 1 gennaio 2004, presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, ricorda ancora il sig., è priva di un unico CCNL di riferimento atteso che il personale in servizio presso l'amministrazione è di diversa provenienza, e che l'amministrazione ancora non ha provveduto ad emanare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'ordinamento delle carriere, di cui all'art. 5, comma *quinquies* del d.lgs. n. 343 del 2003. Con successivi ordini di servizio il CNIPA ha deliberato la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative, ma non ha affidato alcun incarico al ricorrente, violando così, prosegue il sig. l'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001.

L'amministrazione, poi, il 16 febbraio 2007 ha consegnato alle OO.SS. una nota relativa all'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche attribuite ed equiparate; pertanto, il sig., al fine di potere verificare le ragioni in base alle quali non è stato equiparato alla qualifica di dirigente, ha presentato istanza di accesso ai documenti su indicati.

L'amministrazione, con nota del 21 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istante non è titolare di un interesse attuale, dal momento che non si è realizzata alcuna lesione nella sfera del richiedente. Il CNIPA sostiene ancora a supporto del proprio diniego che il sig. non vanta un interesse concreto all'accesso non avendo i documenti richiesti un riflesso diretto sulla sua posizione. Ritene, infine, l'amministrazione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sulla propria attività vietato dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Si rammenta che il sig. aveva già presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento con il quale il CNIPA aveva negato l'accesso a numerosi documenti, tra i quali copia dei documenti concernenti l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento alla qualifica di dirigente dei sigg.ri e, e che con riferimento ai suddetti documenti il ricorso nella seduta del 19 aprile 2007 era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il sig. ha provveduto a notificare il presente ricorso ai controinteressati il 4 gennaio 2008.

L'amministrazione, con nota dell'8 febbraio 2008, ha sostanzialmente ribadito che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, dal momento che i documenti non spiegano riflessi nei confronti della posizione del ricorrente.

Specifica, infine, l'amministrazione, che i due dirigenti controinteressati prestano servizio presso il CNIPA in posizione di comando nella medesima posizione posseduta presso l'amministrazione di appartenenza e che, pertanto, nessuna procedura di promozione o avanzamento è stata avviata dal CNIPA nei confronti dei due dirigenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo, sostanzialmente, la carenza di in un interesse diretto, concreto ed attuale. Si rileva, tuttavia, che benché il CNIPA non abbia ancora emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento ha, comunque, provveduto a determinare in via provvisoria le posizioni del personale di diversa provenienza in servizio presso l'amministrazione; infatti, l'elenco del personale, suddiviso per unità organizzativa, è stato trasmesso alle OO.SS. il 16 febbraio 2007.

Il ricorrente, dunque, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i criteri utilizzati dall'amministrazione per individuare le posizioni dirigenziali indicate con la nota del 16 febbraio 2007, al fine di verificarne l'applicabilità alla propria posizione, anche in vista della prossima emanazione del regolamento relativo all'ordinamento delle carriere.

Si ritiene, tuttavia, che l'accesso ai criteri concretamente utilizzati dal CNIPA per inquadrare i dott. e nella qualifica dirigenziale non sia strumentale all'interesse dichiarato, ossia l'accertamento della eventuale estensione alla posizione del ricorrente dei parametri utilizzati per inquadrare nella qualifica dirigenziale il personale in servizio, essendo a tali fini adeguata la conoscenza dei criteri valevoli per tutto il personale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri – Relazioni con il Pubblico; Regioni Carabinieri – Nucleo Relazioni con il pubblico**Fatto**

Il sig. ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione, copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000. In particolare il sig. ha chiesto:

1. di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società s.a.s. dal corriere ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra ed s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;

2. di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo 69/106 del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

3. copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere

Specifica il ricorrente che le notizie ed i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti, nonché, specifica il sig. nel ricorso, per effettuare dichiarazioni spontanee, per la consultazione durante eventuali interrogatori e per eventuali ricorsi in sede civile.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità della richiesta, atteso che la medesima doveva esser presentata dal difensore, ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p.

Il sig., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri – Nucleo relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000, nonché:

1. copia delle acquisizioni effettuare dal maresciallo e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;

2. copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere

3. gli atti del fascicolo n. e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domande da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;

4. il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;

5. i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile ed il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando regione Carabinieri il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Poiché il ricorso alla scrivente Commissione era stato presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, la scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se era stato emanato un provvedimento entro il termine i trenta giorni. L'amministrazione ha comunicato di non essersi pronunciata sull'accessibilità dei documenti in attesa che il ricorrente regolarizzi la richiesta; sostiene, infatti, l'amministrazione che la medesima doveva essere presentata ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p. e non ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Nel presente ricorso il sig. ha chiesto all'Ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della Regione di potere accedere ai documenti su indicati al fine di potere difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti. Tuttavia, poiché la insufficiente descrizione dei fatti non consente di valutare la pertinenza dei documenti rispetto all'interesse manifestato, la scrivente Commissione dichiara il presente ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva
.....

Fatto

Il sig. ha presentato il 4 giugno 2007, istanza di accesso al parere, formulato dal Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui l'istante è affetto. L'istante, infatti, essendo venuto a conoscenza per le vie brevi dell'esito positivo del parere in esame, intende tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi legittimi.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, l'8 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, infatti avverso il diniego dell'amministrazione è possibile esperire ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro il termine di trenta giorni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Direzione provinciale del lavoro di**Fatto**

Con istanza in data 27.11.2007 il sig., in proprio e quale legale rappresentante della srl, premesso che a seguito di ispezione da parte degli ispettori del lavoro era stata contestata la violazione amministrativa consistente nell'aver impiegato due lavoratori senza provvedere alla loro iscrizione nei registri contabili obbligatori, ha chiesto alla Direzione provinciale del lavoro didi poter estrarre copia "dell'istruttoria che ha condotto all'accertamento della presunta infrazione".

Avverso la mancata risposta all'istanza il sig., con atto spedito in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interesse all'accesso, che ricorre in astratto essendo tale l'interesse ad opporsi, nelle competenti sedi amministrative o giudiziarie, alla contestazione dell'illecito amministrativo, non ricorre in concreto per le seguenti considerazioni.

L'istanza di accesso in data 27.11.2007 non ha ad oggetto specifici atti amministrativi, ma si riferisce genericamente a "copia dell'istruttoria che aveva condotto all'accertamento della presunta infrazione".

Con il ricorso, nonostante si specifichi che l'interesse all'accesso è fondato sul rilievo che dal verbale ispettivo notificato non è consentito dedurre esattamente le prove del presunto rapporto lavorativo dei due dipendenti, ancora non si esplicitano gli specifici documenti amministrativi ai quali si chiede l'accesso, ma ci si limita alla indicazione, ulteriore rispetto all'oggetto dell'istanza, degli "atti di iniziativa e preiniziativa, quali denunce e/o esposti nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dai propri dipendenti e/o persone presenti al momento della visita ispettiva".

Così individuato l'oggetto concreto dell'accesso, la relativa istanza è infondata.

Ed invero, come risulta dal verbale di contestazione, che deve presumersi conforme al verbale notificato al ricorrente, tenuto anche conto che nessun rilievo al riguardo è stato mosso dal ricorrente stesso, la contestazione dell'illecito a) per una dei due dipendenti è stata basata su constatazioni dirette degli ispettori e su dichiarazioni dirette rese dalla dipendente agli ispettori ; b) per l'altro dipendente è stata basata sul contenuto della richiesta di intervento presentata dallo stesso.

E' pertanto evidente che il ricorrente, in possesso del verbale ispettivo e del verbale di contestazione dell'illecito, conosce i fatti che sono stati posti a fondamento della contestazione.

E pertanto eventuali esposti o denunce o eventuali dichiarazioni rese da altri dipendenti, che non potrebbero giustificare l'interesse all'accesso già semplicemente perché meramente ipotizzati, non concretano comunque detto interesse perché non hanno costituito elementi posti a base della contestazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Il ricorso deve essere quindi respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Regione Carabinieri**Fatto**

Con istanza in data 16.11.2007 il sig., premesso che sua figlia minore era stata affidata, a seguito di un procedimento svoltosi presso il Tribunale per i minorenni di, alla madre sulla base di documenti provenienti dai servizi sociali e dal Comandante della caserma dei carabinieri di, ha chiesto a quest'ultimo "copia della documentazione relativa al suo caso ; la motivazione dell'eventuale mancata comunicazione di atti al tribunale; i nomi e il grado dei militari che avevano seguito il suo caso, in particolare di quelli che avevano avuto contatti con i servizi sociali; i nomi e il grado dei militari che avevano fatto affermazioni contenute nella relazione inviata al Tribunale i motivi per i quali non era stato invitato in caserma per chiarimenti", e ciò al fine di poter ottenere la modifica del provvedimento di affidamento.

Con nota del 16.12.2007 detto Comandante ha comunicato: che di tutti i documenti esistenti in ufficio era stato dato accesso sulla base di precedenti istanze; che ulteriori richieste non concernevano atti amministrativi; che gli atti di polizia giudiziaria erano coperti da segreto istruttorio e avrebbero, se del caso, dovuto essere richiesti all'autorità giudiziaria.

Avverso detta nota il sig., con atto in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione; il menzionato Comandante ha inviato memoria esplicativa e copia di documentazione.

Diritto

Il ricorso è basato sul rilievo che il sig. ritiene "che non solo esistano altri documenti oltre a quello in suo possesso, ma che inoltre non sia stata data risposta ai suoi quesiti".

Il ricorso è infondato.

L'accesso è consentito ai soli documenti amministrativi e pertanto nella specie non ricorre diniego di accesso perché: il destinatario dell'istanza di accesso ha comunicato di non essere in possesso di altri documenti oltre a quelli già fatti visionare all'istante; quest'ultimo ha formulato unicamente una soggettiva ipotesi dell'esistenza di altri documenti, senza fornire alcuna prova o indicare circostanze specifiche di tale esistenza; peraltro la mera ipotesi dell'esistenza di documenti amministrativi, non consentendo di individuare il contenuto degli stessi, non consente neppure di verificare la ricorrenza di un eventuale diritto all'accesso.

E, come è noto, non è configurabile un diniego di accesso nel caso di mancata risposta a quesiti o a richieste di informazioni, che, peraltro, nel caso in esame non sembra si sia verificato.

PQM

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

La Commissione respinge il ricorso.